

BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE

ISTITUZIONE DEL PATTO DI INTEGRAZIONE OBBLIGATORIO (PIO)

Dott. Domenico Gullotta

Relazione illustrativa

La presente proposta istituisce il Patto di Integrazione Obbligatorio (PIO) quale strumento vincolante di chiarezza, responsabilità e reciprocità tra lo Stato italiano e la persona straniera che intende soggiornare nel territorio nazionale.

Il PIO si fonda su un principio netto: lo Stato garantisce accesso effettivo ai diritti, all'informazione, alla formazione linguistica e civica e ai percorsi di inserimento; la persona straniera si impegna in modo serio e verificabile a rispettare le leggi, a imparare la lingua, a conoscere i fondamenti dell'ordinamento e a contribuire alla convivenza civile.

La mancata sottoscrizione del Patto o il suo grave e reiterato inadempimento, fuori dai casi di protezione internazionale e di accertata vulnerabilità, costituiscono motivo di diniego, di non rinnovo o di revoca del titolo di soggiorno, con conseguente possibilità di allontanamento dal territorio nazionale.

La proposta non introduce sanzioni automatiche nei confronti di richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, minori e persone vulnerabili. Ogni valutazione resta individuale, motivata e impugnabile. Tuttavia, per tutte le altre categorie di stranieri, il PIO assume carattere effettivamente obbligatorio e vincolante.

Il PIO si coordina con l'Accordo di integrazione di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, rafforzandone significativamente l'efficacia, e rispetta la Costituzione, il diritto dell'Unione europea e gli obblighi internazionali.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La Repubblica istituisce il Patto di Integrazione Obbligatorio (PIO), di seguito "Patto", quale strumento vincolante di accompagnamento all'integrazione e di definizione dei reciproci impegni tra lo Stato e la persona straniera.
2. Il Patto persegue le seguenti finalità: a) assicurare informazioni chiare e comprensibili sui diritti e sui doveri; b) garantire l'apprendimento obbligatorio della lingua italiana e dei principi fondamentali dell'ordinamento; c) sostenere l'accesso regolare al lavoro e ai servizi; d) prevenire isolamento, sfruttamento, marginalità e conflitto sociale; e) rendere esigibili e verificabili gli impegni assunti, con conseguenze chiare in caso di inadempimento.
3. Il Patto è attuato secondo i principi di legalità, proporzionalità, non discriminazione, personalizzazione e trasparenza.

Art. 2 – Ambito di applicazione e carattere obbligatorio

1. Il Patto si applica obbligatoriamente a tutte le persone straniere maggiorenni che richiedono o detengono un titolo di soggiorno di durata superiore a novanta giorni.
2. Sono esclusi dall'obbligatorietà, fino alla definizione definitiva della loro posizione: a) i richiedenti protezione internazionale; b) i titolari di protezione internazionale o di protezione speciale; c) i minori stranieri non accompagnati e i nuclei familiari con minori, per i quali è predisposto un percorso educativo adeguato all'età; d) le persone in condizioni di particolare vulnerabilità accertata (vittime di tratta, di violenza, persone con disabilità grave).
3. Fuori dai casi di cui al comma 2, la sottoscrizione del Patto costituisce condizione ordinaria per il rilascio e per il rinnovo del titolo di soggiorno.
4. La mancata sottoscrizione senza giustificato motivo comporta il diniego o il non rinnovo del titolo di soggiorno.

Art. 3 – Garanzie inderogabili

1. La sottoscrizione o l'esecuzione del Patto non limita in alcun modo: a) il diritto di presentare domanda di protezione internazionale; b) il principio di non-refoulement; c) i diritti dei minori e delle persone vulnerabili; d) il diritto a un ricorso effettivo e all'assistenza legale.
2. Nessuna conseguenza può essere applicata automaticamente o in assenza di valutazione individuale.

Art. 4 – Forma e sottoscrizione del Patto

1. Il Patto è redatto in forma scritta, con linguaggio chiaro, e tradotto in una lingua comprensibile alla persona.
2. Prima della sottoscrizione l'autorità competente illustra il contenuto, verifica la comprensione e consegna copia del documento e del piano individuale.
3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, la sottoscrizione è obbligatoria. L'autorità può concedere un termine massimo di sessanta giorni, trascorso il quale si applicano le conseguenze di cui all'articolo 10.
4. Il Patto ha durata determinata e può essere aggiornato in caso di mutamenti rilevanti della situazione della persona.

Art. 5 – Impegni reciproci

1. Il Patto contiene i seguenti tredici impegni obbligatori, adattati alla situazione individuale:
 1. rispettare la Costituzione, le leggi e i provvedimenti legittimamente adottati;
 2. rispettare la dignità, la libertà e i diritti delle altre persone;
 3. collaborare lealmente con le autorità;
 4. comunicare le variazioni rilevanti della propria posizione;
 5. partecipare ai percorsi obbligatori di apprendimento della lingua italiana;
 6. partecipare alle attività di educazione civica;

7. rispettare le regole dei luoghi di accoglienza, formazione e lavoro;
 8. non ricorrere a violenza, minacce, coercizione o sfruttamento;
 9. contrastare tratta, sfruttamento e violenza;
 10. partecipare all'orientamento professionale;
 11. collaborare alla costruzione di un percorso di autonomia;
 12. utilizzare correttamente i servizi e tutelare i minori del nucleo;
 13. segnalare tempestivamente ostacoli e impedimenti.
2. A fronte di tali impegni lo Stato garantisce informazione, corsi, orientamento e accesso ai servizi.

Art. 6 – Piano individuale di integrazione

1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione è definito un piano individuale di integrazione con obiettivi chiari, progressivi e verificabili.
2. Gli obiettivi sono obbligatori, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate.

Art. 7 – Informazione, formazione e accompagnamento

1. Il percorso comprende corsi di lingua italiana, educazione civica, orientamento al lavoro e informazione sui diritti e doveri.
2. La partecipazione è obbligatoria. Sono previste misure di sostegno per analfabetismo, disabilità, maternità e incompatibilità lavorative documentate.
3. La mancata messa a disposizione effettiva dei servizi da parte dell'amministrazione esclude l'imputabilità dell'inadempimento.

Art. 8 – Monitoraggio e verifica

1. Il monitoraggio è svolto con cadenza periodica e documentata.
2. Ogni verifica è contestabile dall'interessato.

Art. 9 – Inadempimento

1. L'inadempimento è classificato come: a) credere; b) reiterato; c) grave.

2. Prima di dichiarare un inadempimento reiterato o grave è sempre garantito il contraddittorio.
3. La mera difficoltà linguistica non costituisce inadempimento grave se la persona ha partecipato regolarmente ai corsi disponibili.

Art. 10 – Conseguenze dell'inadempimento

1. Le conseguenze sono individuali, motivate, proporzionate e impugnabili.
2. Fuori dai casi di cui all'articolo 2, virgola 2: a) la mancata sottoscrizione senza giustificato motivo comporta il diniego o il non rinnovo del titolo di soggiorno; b) l'inadempimento reiterato può comportare il non rinnovo del titolo di soggiorno; c) l'inadempimento grave può comportare la revoca del titolo di soggiorno e l'avvio delle procedure di allontanamento dal territorio nazionale, nel rispetto del Testo Unico sull'immigrazione e del principio di non-refoulement.
3. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, restano ferme esclusivamente le misure di sostegno e le conseguenze già previste dalla disciplina vigente in materia di protezione internazionale.

Art. 11 – Coordinamento con procedure esterne al territorio nazionale

1. Nei luoghi situati fuori dal territorio nazionale utilizzati in base ad accordi internazionali, il Patto può essere illustrato e sottoscritto nelle fasi iniziali, nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali ed europee.

Art. 12 – Ruolo degli enti territoriali e della società civile

1. Regioni, Comuni e terzo settore partecipano all'attuazione mediante accordi di programma, senza esonerare le amministrazioni pubbliche dalle proprie responsabilità.

Art. 13 – Sperimentazione e valutazione

1. Il Governo avvia una sperimentazione triennale in territori individuati con decreto.
2. La valutazione è affidata a un soggetto indipendente e i risultati sono trasmessi annualmente alle Camere.

Art. 14 – Autorità responsabile

1. L'attuazione è coordinata dal Ministero dell'Interno d'intesa con i Ministeri competenti.
2. È obbligatoria la formazione specifica degli operatori.

Art. 15 – Risorse finanziarie

1. Agli oneri si provvede con la legge di bilancio.
2. Nessun obbligo è esigibile se l'amministrazione non ha reso disponibili i servizi necessari.

Art. 16 – Disposizioni di coordinamento

1. Entro sei mesi il Governo adotta il regolamento di attuazione per coordinare il PIO con il D.P.R. 179/2011 e con il Testo Unico sull'immigrazione.

Art. 17 – Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni sono interpretate in conformità alla Costituzione, al diritto dell'Unione europea e agli obblighi internazionali. In caso di contrasto prevale la norma sovraordinata.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato A – Scheda sintetica dei tredici impegni

La scheda è consegnata alla persona interessata in forma cartacea o digitale e in una lingua comprensibile. Per ogni impegno devono essere indicati:

- il contenuto dell’obbligo;
- il servizio o l’ufficio di riferimento;
- la scadenza o la frequenza prevista;
- le modalità per chiedere assistenza;
- le cause che giustificano un rinvio o una rimodulazione;
- il rimedio disponibile in caso di contestazione.

La scheda deve contenere anche una sezione separata, intitolata “Impegni dello Stato”, che riepiloga i servizi concretamente disponibili nel territorio di riferimento.

Nota tecnica per l’istruttoria parlamentare

Questa bozza è un testo politico-normativo preliminare e non sostituisce:

- la verifica di costituzionalità articolo per articolo;
- la verifica di compatibilità con il diritto dell’Unione europea e con gli obblighi internazionali;
- la relazione tecnica sugli oneri finanziari;
- la consultazione delle autorità indipendenti competenti in materia di protezione dei dati e tutela dei diritti;
- il coordinamento puntuale con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con il D.P.R. 179/2011 e con la normativa europea applicabile.

Riferimenti normativi da verificare in sede di istruttoria

- Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, recante la disciplina dell'Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.
- Regolamento (UE) 2024/1348 e gli altri atti del Patto dell'Unione europea su migrazione e asilo, la cui applicazione generale è prevista dal 12 giugno 2026.
- Legge 21 febbraio 2024, n. 14, di ratifica ed esecuzione del Protocollo Italia-Albania in materia di cooperazione migratoria.
- Costituzione della Repubblica italiana, Convenzione di Ginevra del 1951, Convenzione europea dei diritti dell'uomo e Carta dei diritti fondamentali